

CONVENZIONE DI CONSULENZA LEGALE

L'anno 2014 il giorno 19 del mese di dicembre con il presente atto l'Ordine dei Giornalisti della Toscana a mezzo del suo Presidente, dr. Carlo Bartoli, nato a Firenze il 29.11.1955, residente in Firenze in via del Larione n. 11/A, che interviene non in proprio ma per conto del suddetto Ordine, C.F. 80005790482.

e
l'Avv. Lorenzo Calvani, nato a L'Aquila il 10.04.1963, residente in Portoferraio (LI) in via Guerrazzi n. 73, che interviene non in proprio ma per conto dello Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati, P. IVA 05371780486, che accetta, stipulano l'incarico di consulenza legale all'Ordine.

ART. 1

Affidamento dell'incarico

L'Ordine dei Giornalisti della Toscana (in seguito Odg), come sopra rappresentato, affida allo Studio Legale Avv. Giorgio Bellotti e Associati (in seguito Studio Bellotti), che accetta, l'incarico di consulenza legale all'Ordine, riservandosi l'Odg la possibilità di incaricare sul territorio toscano altri soggetti, previa specifica convenzione.

ART. 2

Oggetto dell'incarico

Consulenza legale fornita all'Ordine.

Su segnalazione dell'Odg (sentito il Presidente o un suo delegato) viene garantita una prima consulenza legale gratuita agli iscritti che volessero chiedere informazioni attinenti alla professione.

ART. 3

Modalità di svolgimento dell'incarico

Nello svolgimento delle prestazioni sopra indicate lo Studio Bellotti dovrà mantenersi a stretto contatto con i vertici dell'Odg, in particolare con il Presidente, assicurando la disponibilità a garantire un rapporto diretto e continuato con gli amministratori.

ART. 4

Durata della presente Convenzione

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

ART. 5

Onorari di cui all'art. 2

Per lo svolgimento del servizio le prestazioni professionali saranno compensate con onorari stabiliti nella misura di € 23.000,00 (Ventitremila/00) cui andranno aggiunti oneri e Iva nella misura prevista dalle norme in vigore.

ART. 6

Erogazione degli onorari

Gli onorari per le prestazioni di cui all'art. 2, stabiliti e suddivisi dall'art. 5, saranno corrisposti allo Studio Bellotti entro il mese di febbraio a seguito di emissione di regolare fattura.

ART. 7

Spese per la stipula dell'atto

Sono a carico dello Studio Bellotti le sole spese di bollo e di registrazione del presente atto. La registrazione dell'atto sarà effettuata solo in caso d'uso dello stesso.

ART. 8

Elezione del domicilio agli effetti della presente Convenzione

Per tutti gli effetti della presente convenzione lo Studio Bellotti elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Odg a Firenze.

ART. 9

Eventuali controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si potessero definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui viene notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Odg della Toscana, uno dallo Studio Bellotti e il terzo dai primi due membri. In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Firenze.

ART. 10

Rinvio delle norme di legge

Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Firenze,

*Il Presidente dell'Ordine dei
Giornalisti della Toscana*

Dr. Carlo Bartoli

*Studio Legale
Avv. Giorgio Bellotti e Associati*

Avv. Lorenzo Calvani